

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 1948

(2<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRABINO

### INDICE

#### Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti » (N. 160). (Approvato dalla Camera dei deputati) — Oratori: Presidente, Russo *relatore* . . . . . Pag.

3

La riunione ha inizio alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Caristia, Cermignani, Del Secolo, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Giardina, Lamberti, Locatelli, Lovera, Magri Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Russo, Tonello, Tosatti e Voccoli.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge :

« Determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti ». (N. 160). (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Informa che il Presidente della Commissione finanze e tesoro ha comunicato il parere favorevole della Commissione stessa sul disegno di legge in discussione.

RUSSO, *relatore*. Ricorda che, in virtù del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, ai professori di ruolo e non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonchè al personale educativo di ruolo e ai professori degli istituti di educazione, venne corrisposta, in aggiunta allo stipendio, un'indennità di studio. Al personale direttivo delle scuole e degli istituti di cui sopra venne attribuita anche un'indennità di carica. Infine, ai capi e vice-capi di istituto e agli insegnanti di materie per cui sono prescritte esercitazioni scritte, grafiche o di tirocinio, o che hanno cura di gabinetti o biblioteche, fu assegnato un compenso per lavoro straordinario.

Successivamente, con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, l'indennità di studio, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di carica (quest'ultima limitatamente al personale direttivo) furono estesi al personale di ruolo e non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, non compreso nelle disposizioni del precedente decreto legislativo

11 marzo 1948, n. 240. L'articolo 2 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, rimandava a successivi provvedimenti la determinazione dell'ammontare di tali indennità.

Il presente disegno di legge, presentato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, si propone appunto di stabilire la misura delle indennità che saranno corrisposte al personale insegnante, direttivo, ispettivo ed assistente, delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti. Il provvedimento, che è atteso da 140,000 educatori degni di tutta la simpatia e di tutta la gratitudine, comporta una spesa annua di 7 miliardi, e la sua applicazione decorre dal 1º luglio 1948. Il compenso è corrisposto dal 1º ottobre al 31 luglio per il personale insegnante ed assistente e dal 1º settembre al 31 luglio per il personale direttivo e ispettivo. Le indennità non sono computabili agli effetti della pensione. Non può essere percepita più di una indennità di studio e di un compenso per lavoro straordinario, nè più di una indennità di carica.

Per i maestri incaricati della supplenza di un circolo di direzione didattica e per i direttori didattici incaricati della supplenza di una

circoscrizione scolastica, l'indennità di carica non è cumulabile, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Le indennità sono ridotte gradualmente e proporzionatamente nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione delle competenze.

La misura precisa delle indennità in parola è esposta nella tabella allegata al testo del disegno di legge.

Per la equità che ha ispirato il legislatore nel formulare e proporre il provvedimento, ne raccomanda alla Commissione la approvazione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

*La lettura dei 5 articoli del disegno di legge e della tabella annessa non dà luogo a discussione.*

Mette in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,10.